

Statuto dell'Associazione Parmense dei Medici del Lavoro

approvato dall'Assemblea dei soci il 18 giugno 2010

Art. 1 COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata **Associazione Parmense dei Medici del Lavoro**.
L'associazione ha sede in Parma, presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in via Po n. 134, non ha fini di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 SCOPO

L'associazione ha per scopo la tutela e la promozione della professionalità del Medico del Lavoro. Rappresenta e cura gli interessi professionali e culturali dei suoi iscritti presso la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Parma, le Associazioni, gli Organismi e i Soggetti pubblici e privati ove tale rappresentanza si renda necessaria ed opportuna.

A tale scopo l'Associazione si prefigge di:

- a) promuovere l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti, in collaborazione con le Istituzioni presenti sul territorio e con le Società scientifiche esistenti;
- b) rapportarsi con le Associazioni imprenditoriali e dei lavoratori per promuovere un servizio professionale qualificato, aggiornato e valido, e per garantire la tutela degli interessi degli associati, allo scopo di migliorare gli standard di salubrità e di sicurezza nell'ambiente lavorativo;
- c) rapportarsi con le figure tecniche professionali addette alla sicurezza, al fine di costituire un punto di riferimento con la prospettiva di una crescita culturale reciproca, anche tramite incontri interdisciplinari;
- d) vigilare sulla corretta applicazione degli onorari e segnalare palesi violazioni della professionalità del medico del lavoro, in collaborazione con l'Ordine dei Medici;
- e) rapportarsi con i rappresentanti degli Organi di Vigilanza e della Magistratura sulla problematiche riguardanti l'attività del Medico del Lavoro, relativamente all'applicazione della normativa specifica.

Art. 3 I SOCI

I soci si distinguono in ordinari, aggregati, specializzandi, onorari e sostenitori.

- a) Sono SOCI ORDINARI i MEDICI SPECIALISTI in Medicina del Lavoro, preferibilmente iscritti all'Ordine dei Medici di Parma od operanti presso Università ed Enti Pubblici di Parma o che svolgano attività libero professionale nel territorio della provincia di Parma, che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo e siano in regola con la quota associativa.

- b) Sono SOCI AGGREGATI i MEDICI AUTORIZZATI all'attività di medico competente ex art. 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo, in regola con la quota associativa.
- c) Sono SOCI SPECIALIZZANDI gli iscritti alla SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo e siano in regola con la quota associativa.
- d) Sono SOCI ONORARI quelle PERSONALITÀ che hanno dato lustro alla Medicina del Lavoro. Essi sono nominati a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci. Non versano la quota associativa.
- e) Sono SOCI SOSTENITORI gli ENTI, le SOCIETÀ e le PERSONE FISICHE che, condividendo quanto espresso nello statuto, contribuiscono all'attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione. Essi sono nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo previa richiesta scritta di iscrizione all'Associazione .

ART. 4 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

IL RECESSO da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso

L'ESCLUSIONE dei soci è deliberata dall'Assemblea:

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. per indegnità;

Il socio DECADE automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, ad eccezione dei soci sostenitori, hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
4. a versare la quota associativa annuale. La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in corso.

ART. 6 PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Associazione opera esclusivamente per mezzo delle quote associative degli aderenti. Tali contributi ed i beni acquistati con gli stessi, costituiscono il patrimonio dell'Associazione. Finché l'Associazione è in vita i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso od espulsione.

Le quote dell'associato non sono trasferibili.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa e la situazione patrimoniale dell'associazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 7 QUOTE ASSOCIATIVE

Costituiscono la sola forma di raccolta dei fondi necessari ad attuare i programmi dell'Associazione. Sono proposte dal Tesoriere al Consiglio Direttivo e da questi all'Assemblea ORDINARIA annuale dei soci.

Esse si distinguono in tre tipi:

1. QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA: è la quota associativa versata dai SOCI ORDINARI ed AGGREGATI;
2. QUOTA ASSOCIATIVA RIDOTTA: è la quota associativa versata dai SOCI SPECIALIZZANDI ed è pari alla metà delle quota ordinaria;
3. QUOTA ASSOCIATIVA DI SOSTEGNO: è la quota associativa versata dai SOCI SOSTENITORI ed è pari a cinque volte la quota associativa ordinaria per gli ENTI e SOCIETÀ, e a tre volte la quota associativa ordinaria per le PERSONE FISICHE.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

1. Il Presidente Onorario
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. L'Assemblea dei Soci
5. Il Vice Presidente
6. Il Tesoriere
7. Il Collegio dei Probiviri

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. Sono esclusi dagli organi sociali i soli soci sostenitori.

Art. 9 PRESIDENTE ONORARIO

È il Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università di Parma.

In caso di rinuncia o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Presidente.

Fa parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto. È esonerato dal versamento della quota associativa.

Il Presidente Onorario, su mandato del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci.

Convoca inoltre la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo con, al primo punto dell'Ordine del giorno (secondo le procedure di cui all'art. 7) la nomina del Presidente, cui cede la presidenza del Consiglio Direttivo.

Art. 10 PRESIDENTE

È il legale rappresentante dell'Associazione. Viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i componenti del Consiglio stesso. Tiene i rapporti con i soggetti esterni all'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno. Ha facoltà di nominare un segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Tiene la relazione consuntiva e programmatica nell'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo direttivo dell'Associazione.

È costituito dal Presidente Onorario e da 6 Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili.

Nella riunione di insediamento, convocata dal Presidente Onorario, il Consiglio elegge a maggioranza, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

COMPITI

- a) Elabora i programmi di lavoro e provvede all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- b) Esamina le domande di iscrizione dei nuovi soci deliberandone l'accettazione od il rigetto;
- c) Delibera la cessazione dei soci e ne dà comunicazione all'assemblea;
- d) Propone all'assemblea l'importo delle quote associative annue per le diverse categorie di soci;
- e) Dà mandato al Presidente Onorario di convocare l'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci;
- f) Decide la costituzione dei gruppi di lavoro, nominandone i componenti e fissandone il campo di azione;
- g) Propone all'assemblea dei soci ordinari le eventuali modifiche dello statuto;
- h) Propone all'assemblea la nomina di soci onorari;

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.

E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, il Consiglio provvede alla elezione al suo interno di un nuovo Presidente, che dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio. Automaticamente diventa Consigliere il primo dei non eletti.

La norma si applica anche in caso di impedimento temporaneo o definitivo di un Consigliere.

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo costituito da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente Onorario, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ORDINARIA indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) Discute l'attività dell'associazione svolta nel corso dell'anno.
- b) Elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri, su presentazione di autocandidature da parte degli interessati.
- c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annua per le diverse categorie dei soci.
- d) Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- e) Delibera l'esclusione dei soci.
- f) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle

L'Assemblea STRAORDINARIA:

- a) su proposta del Consiglio Direttivo, approva a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti modifiche allo Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente Onorario o, in sua assenza, dal Presidente o dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto tramite lettera o messaggio di posta elettronica, da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci.

L'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione delle modifiche dello statuto per il quale è richiesto una maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.

Art. 13 IL VICE PRESIDENTE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i componenti del Consiglio stesso. Coadiuvava il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 14 IL TESORIERE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i componenti del Consiglio stesso. Amministra il patrimonio dell'Associazione e predispose il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri e' composto da 3 membri effettivi ed 1 supplente, eletti a scrutinio segreto dai soci e scelti tra i soci iscritti da più di 1 anno, non eletti nel consiglio direttivo.

L'elezione dei Probiviri e' indetta in concomitanza del rinnovo del consiglio direttivo.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (tre anni).

I membri effettivi del Collegio nominano tra loro, con libero procedimento, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri e' investito del compito di dirimere eventuali controversie sociali fra associati e fra questi e l'associazione o i suoi organi e di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie e dell'attività dell'associazione. E' inoltre compito dei Probiviri ricevere da parte degli associati, segnalazioni il più possibile circostanziate e documentate, circa violazioni delle norme deontologiche generali della professione, commesse anche da non associati, al fine di trasmettere le segnalazioni dei casi ritenuti meritevoli, agli organismi di disciplina competenti in seno all'Ordine dei Medici.

Il Collegio dei Probiviri opera secondo le norme del presente statuto, può essere interpellato da qualunque socio ravvisi un'irregolarità, oppure dal Consiglio Direttivo di fronte a dubbi riguardanti l'applicazione dello Statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno prese *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo e' inappellabile.

ART. 16 GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 17 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative o pubbliche con finalità identiche o analoghe.

Art. 18 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.